



UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL CEDRINO"

(Comuni di Gattelli, Irgoli, Loculi, Onifai e Orosei)

Via Santa Veronica 5 08028 OROSEI

Provincia di Nuoro

Prot. 1737 del 28/06/2016

BANDO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI, MEDIANTE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 36 , 63 E 163 DEL D.LGS 50/2016

Il responsabile Centrale Unica Committenza Unione dei Comuni Valle del Cedrino

VISTI:

- il Decreto legislativo 50/2016
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), di seguito "Regolamento" nelle parti non abrogate ;
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e ss.mm.ii., di seguito d.P.R. 445 del 2000;
- la legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" e, in particolare l'art. 12, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici", e s.m., di seguito "legge 80/2014";
- il documento di consultazione predisposto dall' ANAC contenente le linee guida attuative del Nuovo Codice Appalti,
- il Regolamento della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valle del Cedrino

In esecuzione della propria Determinazione n. 132 del 28/06/2016

RENDE NOTO

che questa Centrale Unica di Committenza intende procedere alla costituzione di un Elenco aperto di operatori economici, qualificati da invitare a presentare offerta per l'affidamento di opere e lavori pubblici mediante le procedure previste dall'art. 36, 63 e 163 del D.Lgs 50/2016

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e ambito oggettivo

1. Il presente bando disciplina la formazione e gestione dell'Elenco aperto per l'affidamento di opere e lavori pubblici", al fine di razionalizzare e semplificare la fase di selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, nell'ambito delle seguenti procedure:
art. 36 comma 2 lettera a) : affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
art. 36 comma 2 lettera b) : affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
art. 36 comma 2 lettera c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
tutte le procedure di cui all'art. 63 del Codice art. 163 Procedure di somma urgenza e di protezione civile
3. La formazione dell'Elenco aperto costituisce indagine di mercato cumulativa, finalizzata a garantire lo snellimento delle procedure di affidamento relative ai contratti sotto soglia nella fase di selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione.
4. L'indagine di mercato per la costituzione dell'Elenco aperto è finalizzata all'individuazione degli operatori economici che siano qualificati per l'esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 84 del Codice ovvero che siano in possesso della capacità tecnico –organizzativa per l'esecuzione di lavori "analoghi" ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento (art. 216 comma 14)

Articolo 2 – Principi

1. Nella utilizzazione dell'Elenco, la centrale Unica di Committenza e tutti i comuni facenti parte dell'Unione valle del Cedrino devono osservare i principi generali di cui ai commi che seguono.
2. In applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, costituisce condizione essenziale per l'affidamento dei lavori, il possesso di adeguata qualificazione, proporzionale all'entità ed alla complessità dei lavori da affidare.
3. In applicazione del principio di rotazione, è vietato, nell'ambito di ciascuna stazione appaltante l'invito di un operatore economico già invitato in una precedente gara anche se non affidatario.
Non potrà inoltre essere invitato per due gare consecutive un operatore economico risultato aggiudicatario in esito ad una procedura di cui all'art. 36 del Codice.
4. In applicazione del principio di non discriminazione, è fatto divieto di considerare condizione essenziale, oppure preferenziale, per l'iscrizione in Elenco o per la partecipazione alle selezioni, l'appartenenza a particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere lavori pubblici nei paesi dell'Unione Europea.
5. In applicazione del principio di parità di trattamento e libera concorrenza, sono vietate le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, così come qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia, in pratica, le stesse conseguenze (Sentenza Corte di giustizia C.E. 3 giugno 1992, causa C-360/89). Detto principio ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli Operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico, imponendo che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i competitori. La procedura deve, pertanto, svolgersi senza consentire che qualcuno dei partecipanti goda di informazioni privilegiate o di condizioni vantaggiose in sede di presentazione dell'offerta.

Tutti gli Operatori che partecipano alla procedura devono essere invitati contemporaneamente a presentare le loro offerte e le lettere di invito devono contenere le medesime informazioni in relazione ai lavori da svolgere.

6. In applicazione dei principi di efficienza ed efficacia, può essere considerata condizione di preferenza per la selezione o l'affidamento, ove i lavori da affidare riguardino più categorie di opere di cui all'Allegato A del Regolamento, richiamato dall'art. 12 della legge 80/2012, l'iscrizione, con adeguata qualificazione, per tutte le categorie di opere da affidare.

Articolo 3 - Ambito soggettivo di operatività dell'elenco

L'elenco verrà utilizzato oltre che dalla Centrale Unica di Committenza nell'ambito delle procedure di propria competenza, autonomamente dai singoli Comuni che costituiscono l'unione o che aderiscono alla centrale di Committenza previa nomina di un responsabile del Procedimento.

Tale elenco sarà utilizzato obbligatoriamente dalla Centrale di Committenza e facoltativamente dai Comuni per le procedure di loro competenza.

L'Amministrazione ha, comunque, la facoltà, in via eccezionale, di rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti nell'Elenco Lavori, nei seguenti casi:

- a) quando, per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, non risulta iscritto alcun operatore economico;
- b) quando nella categoria dei lavori oggetto di affidamento risulta iscritto un unico operatore economico e si ritiene necessario garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura;
- c) quando per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, nessuno degli operatori iscritti nell'Elenco Lavori, risulta disponibile alla realizzazione dei lavori nel termine e secondo le modalità della prestazione richiesta. Tale indisponibilità è attestata in apposita relazione resa dal responsabile del procedimento;
- d) quando occorre procedere ad affidamenti diretti in favore di operatori non iscritti nell'Elenco Lavori, in ragione della particolare natura dei lavori ovvero del particolare livello di specializzazione richiesto.
- e) per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza.

Articolo 4 - Organizzazione dell'Elenco

1. L'Elenco Lavori è organizzato sulla base delle categorie di opere generali e speciali e relative classifiche di cui al Capo I, Titolo III, Parte II del regolamento e s.m..

Gli operatori economici al momento dell'iscrizione dovranno indicare le categorie di opere per le quali intendono iscriversi indicando il possesso dei requisiti ridotti di capacità tecnico - organizzativa di cui all'articolo 90 del regolamento, oppure il possesso di attestazione di qualificazione SOA.

Ciascun operatore economico può chiedere l'iscrizione nell'Elenco Lavori per una o più categorie di lavori e per una o più classifiche di importo di cui all'articolo 61 del regolamento e s.m.

PARTE SECONDA – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Articolo 5 - Soggetti ammessi. Divieti

Sono ammessi a presentare istanza telematica di iscrizione nell'Elenco, gli operatori economici di cui all'45 comma 2 lettere a, b, c, e, f, g, del Codice, di seguito riportati:

gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Gli operatori economici non devono trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 80 del Codice e devono essere in possesso dei requisiti speciali prescritti per l'esecuzione dei lavori pubblici dagli articoli 85 del Codice e 90 del Regolamento, come specificati negli articoli 6 e 7.

Gli operatori economici devono rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione di cui al d.P.R. n. 445/2000, concernenti il possesso dei requisiti generali e speciali, secondo le modalità stabilite dal presente bando.

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie di opere di cui all'allegato A del Regolamento, richiamato dall'art. 12 della legge 80/2014.

E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione nell'elenco sia in forma individuale sia in forma di componente di un consorzio ordinario, stabile, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel seguito rete/i di impresa/e) .

Resta inteso che gli eventuali rapporti di collegamento e controllo saranno valutati in sede di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del c.c..

Ogni modifica alla composizione rete di impresa o consorzio ordinario o GEIE, deve essere immediatamente comunicata alla Centrale Unica di Commitenza pena la cancellazione dall'elenco.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, sono qualificati alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Si applica l'articolo 47 del Codice.

i consorzi ordinari e i GEIE non ancora costituiti possono essere iscritti nell'Elenco, a condizione che, unitamente alla presentazione di tutta la documentazione richiesta, presentino la dichiarazione di impegno a costituirsi formalmente in caso di affidamento, con l'indicazione del designato mandatario.

I , i consorzi ordinari e i GEIE già costituiti possono essere iscritti nell'Elenco a condizione che, unitamente alla documentazione richiesta, presentino copia del relativo Atto Costitutivo (che dovrà essere trasmesso tramite PEC, unitamente all'istanza telematica di cui all'art. 8).

Articolo 6 - Requisiti di capacità speciale

1. In sede di presentazione dell'istanza telematica di iscrizione di cui all'articolo 8, secondo le modalità di cui all'articolo 9, l'operatore economico, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, rende, a cura del legale rappresentante, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, attestanti il possesso dei requisiti speciali di capacità di cui al presente articolo.

2. L'operatore economico per i lavori di importo pari o inferiore alla soglia di 150.000 euro ove sia in possesso di adeguata capacità tecnico – organizzativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 90 del Regolamento medesimo, dichiara per ciascuna categoria :

a) d l'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel decennio antecedente alla data di presentazione della istanza telematica di iscrizione;

b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel decennio antecedente alla data di presentazione della istanza telematica di iscrizione;

c) il possesso di adeguata attrezzatura tecnica.

In tal caso, l'operatore economico, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, dichiara, con riferimento alla lettera a), l'elenco dei lavori, pubblici e/o privati, eseguiti nell'ultimo decennio antecedente alla data di presentazione dell'istanza telematica di iscrizione nell'Elenco, con precisazione, per ciascun lavoro:

dell'oggetto (deve essere indicato l'oggetto del contratto principale, anche nel caso di lavori eseguiti in subappalto o in forza di altro subcontratto);

del luogo di esecuzione; del committente (nel caso di lavori privati, deve essere indicato anche il direttore dei lavori);

dell'esecutore (deve essere indicata la denominazione dell'esecutore: appaltatore, nel caso di appalto; subappaltatore, nel caso di subappalto; cottimista, nel caso di cottimo fiduciario; capogruppo, nel caso - da specificare - di raggruppamento temporaneo); degli estremi del contratto (repertorio e la data di stipula del contratto ovvero numero di protocollo e la data della lettera di incarico ovvero gli estremi di ogni altro documento equivalente); del tipo di contratto (deve essere indicato se trattasi di appalto, cottimo fiduciario, subappalto o altro subcontratto); della quota percentuale di partecipazione (deve essere indicata la quota percentuale di partecipazione del soggetto interessato, nel caso si tratti di mandatario o di mandante di operatore economico esecutore costituito in forma plurisoggettiva); delle date di inizio e fine dei lavori; dell'importo contrattuale (deve essere indicato l'importo complessivo del contratto e l'importo contabilizzato.

4. NOTA BENE. La quantificazione dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del Regolamento, è effettuata nella fase selettiva, avendo riguardo all'importo dei lavori dello specifico affidamento.

5. Parteciperanno alla fase selettiva anche gli operatori in possesso di attestazione SOA per le relative categorie di interesse.

Per i lavori di importo superiore alla soglia di 150.000 euro di cui all'art. 40, comma 2, del Codice, in una o più delle categorie di opere previste dall'allegato A del Regolamento, richiamato dall'art. 12 della legge 80/2014, l'operatore economico deve essere in possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate a quelle per le quali chiede l'abilitazione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per le categorie a qualificazione non obbligatoria.

7. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, sono qualificati alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

8. La sussistenza dei requisiti è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

9. L'operatore economico disponibile ad effettuare lavori di somma urgenza ai sensi art. 163 del Codice dovrà dichiarare tale disponibilità al momento dell'iscrizione.

In tale caso è richiesto il seguente ulteriore requisito:

- garantire in caso di diramazione di allerta di protezione civile la disponibilità dei propri mezzi all'interno del territorio dei comuni costituenti l'Unione e il pronto intervento entro un termine massimo di 30 minuti dalla chiamata.

L'elenco operatori lavori somma urgenza e l'elenco dei mezzi e attrezzature a disposizione, potranno essere inseriti nei piani di protezione civile dei comuni dell'Unione.

Articolo 7 - Requisiti di ordine generale

1. In sede di presentazione dell'istanza telematica di iscrizione di cui all'articolo 8, secondo le modalità di cui all'articolo 9, l'operatore economico, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, rende, a cura del legale rappresentante, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, attestanti il possesso dei seguenti requisiti generali di capacità:

A. Insussistenza in capo all'operatore economico delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice in particolare :

a) nessuno dei seguenti soggetti

-l titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

-i soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

-i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

ha riportato una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- c) L'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- d) l'operatore non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- e) l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- f) l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- g) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- h) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- i) l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Si precisa che il dichiarante deve indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il "beneficio della non menzione". L'operatore economico non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti).

PARTE TERZA - FUNZIONAMENTO DELL'ELENCO

Articolo 8 - Istanza telematica di iscrizione. Dichiarazioni

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale di Unione dei Comuni Valle del Cedrino, sezione "Albo Fornitori". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici dell'Ente.

Il link diretto è il seguente: <https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it>

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'albo prescelto.

Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Albo di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'albo sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie

risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun albo di competenza.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Albo Fornitori e Professionisti Telematico.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, potrà essere inviato un ticket attraverso il sistema L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori.

L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Albo dell'Ente.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

L'elenco operatori economici formato da Unione dei Comuni Valle del Cedrino si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

L'istanza dovrà essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante, nel caso di operatori economici con idoneità individuale (imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi stabili, consorzi tra cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane

Nell'istanza telematica di iscrizione il rappresentante legale dell'operatore economico, come individuato al comma 1, deve dichiarare, preliminarmente:

- a) la forma giuridica di partecipazione;
- b) il possesso di attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 40 del Codice ovvero dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all'articolo 90 del Regolamento per ogni categoria di opere generali e specializzate
- c) l'elezione di domicilio.

d) nel caso di consorzi stabili o di consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice: le consorziate individuate come esecutrici (che devono rendere, ciascuna, le dichiarazioni concernenti l'anagrafica dell'operatore di cui al comma 3 e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 7).

In sede di iscrizione devono essere rese dal rappresentante legale dell'operatore economico singolo o consorziato o aggregato nella rete di imprese, come specificato ai commi 1 e 2, le seguenti dichiarazioni, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, consistenti nell'anagrafica dell'operatore:

- a) I dati identificativi dell'iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) - (per le imprese con sede in altro Stato è indicato il competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza), con indicazione dei dati identificativi: di tutti i soci di società in nome collettivo; di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita

semplice; nonché, per ogni altro tipo di società o consorzio: di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; di tutti gli eventuali procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; del presidente; di tutti i vicepresidenti, institori, direttori tecnici; del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di iscrizione (NOTA BENE: Cons. di Stato, Adunanza Plenaria n. 24/2013: per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).

- b) I dati identificativi dell'iscrizione della COOPERATIVA (se tale);
- c) I dati identificativi del CONSORZIO di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (se tale); d) I dati identificativi dell'Ufficio delle Entrate competente;
- e) I dati identificativi della Cancelleria fallimentare competente;
- f) I riferimenti al C.C.N.L. cui aderisce l'operatore;
- g) l'indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative;

4. In sede di iscrizione l'operatore economico, come specificato ai commi 1 e 2, rende, inoltre, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine speciale e di ordine generale di cui agli articoli 6 e 7. 5. L'operatore economico che abbia in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della forma societaria (nell'ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e/o della ragione o denominazione sociale, o l'effettuazione di operazioni di conferimento di azienda o di fusione o di scissione, nonché variazioni della rappresentanza legale, deve dichiararlo in sede di iscrizione. Dovrà inoltre essere caricato nel sistema il patto di integrità firmato digitalmente per accettazione.

Art. 9 Modalità di aggiornamento elenco

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza (semestrale), ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 60gg. dalla scadenza che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'elenco. Unione dei Comuni Valle del Cedrino provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di cancellazione per intervenuta decadenza.

La cancellazione è meramente virtuale; i dati rimarranno attivi nel sistema e in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'albo.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alle categorie per le quali si è iscritti all'albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

L'operatore economico può richiedere la sospensione temporanea dall'albo, in tale caso il responsabile della CUC provvederà a sospenderlo in automatico.

Nel periodo di sospensione l'operatore economico non potrà essere invitato a nessuna procedura di gara ne bandita dalla Centrale di Committenza né da parte dei Comuni. .

Art. 10 verifiche

Unione dei Comuni Valle del Cedrino effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 12 del presente Bando e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario e al secondo classificato. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Art. 11 Informazioni generali

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Albo.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Albo, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Bando ed eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", visibile alla pagina:

<https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it/media/files/regolamento-e-procurement.pdf>.

Art. 12 DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Gli operatori economici, , rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

1. Costituisce causa di cancellazione d'ufficio dall'Elenco Lavori il verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:

a) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti generali o speciali di capacità, resa ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Lavori nonché nell'ambito delle procedure di affidamento o aggiudicazione di lavori;

b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbia determinato per almeno tre volte l'applicazione di penali;

- c) perdita definitivamente accertata dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Lavori;
- d) risoluzione di contratto per inadempimento;
- e) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori accertata e notificata all'Amministrazione;
- f) mancata risposta all'invito di partecipazione a due procedure salva adeguata giustificazione ;
- g) mancata accettazione di un affidamento diretto per due volte consecutive salva adeguata giustificazione ;
- h) rinuncia ad affidamento aggiudicato senza adeguata motivazione scritta
- i) non aver garantito la reperibilità entro 30 minuti in caso di allerta di protezione civile se iscritto come operatore di protezione civile

Nei casi previsti nel comma precedente, Unione dei Comuni Valle del Cedrino comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. La Centrale Unica di Committenza, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Centrale Unica di Committenza, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

L'operatore economico è tenuto a verificare la funzionalità dell'indirizzo di posta elettronica fornita.

L'amministrazione non è responsabile di ritardi o mancata consegna di comunicazioni causate dalla mancata ricezione, dovuta a problemi di ricezione della PEC di destinazione(esempio perché piena).

Art. 13 Criteri di gestione e movimentazione dell'albo

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento della gara verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara rispetterà il seguente principio di rotazione: non potrà essere invitato l'operatore economico già invitato in una precedente gara anche se non aggiudicatario

L'operatore economico aggiudicatario di una gara espletata ai sensi dell' 36 e 63 non verrà invitato in due gare successive.

Le modalità di gestione del sorteggio tengono conto dell'esperienza pregressa in termini di adeguatezza e proporzionalità. A tal fine viene garantita la necessaria coerenza della capacità tecnico – organizzativa e, se del caso, economico – finanziaria con l'importo e la categoria dei lavori da affidare

La selezione avverrà con una delle seguenti modalità :

- selezione casuale generata dal software tra i soggetti qualificati per l'affidamento
- selezione discrezionale operata dal responsabile del procedimento adeguatamente motivata nella determinazione a contrarre

Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del n° di inviti per singolo operatore economico, ed il n° di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.

Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Il titolare del trattamento è Unione dei Comuni Valle del Cedrino

Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 15 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici

Art. 16 NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 17 PUBBLICITÀ

L'avviso di istituzione dell'Albo telematico è pubblicato sul sito web e nell'albo pretorio dell'Unione dei Comuni Valle del Cedrino e sui siti web e albo pretorio di ciascuno dei Comuni della Valle del Cedrino e inoltre nel sito della Regione Sardegna.

Art. 18 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Bando entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web di Unione dei Comuni Valle del Cedrino.

PARTE QUARTA – ALTRE INFORMAZIONI

Articolo 19 – Disposizioni finali

1. L'inserimento nell'Elenco comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando.
2. Le richieste pervenute non vincolano la Centrale e non costituiscono presunzione di diritti o interessi legittimi a favore degli operatori economici iscritti nell'Elenco.
3. Con il presente Bando non viene posta in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale, para - concorsuale o di gara d'appalto; non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi.
4. La formazione dell'Elenco non preclude, seppure in via di eccezione, di procedere ad apposita selezione, aperta anche a soggetti non inseriti nello stesso, qualora, per impreviste o speciali esigenze, da motivare adeguatamente ovvero nel caso in cui risulti iscritto, per la categoria interessata, un insufficiente numero di operatori economici, sia opportuno considerare l'intero mercato.
5. l'Amministrazione ha, comunque, la facoltà, in via eccezionale, di rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti nell'Elenco, nei seguenti casi:
 - a. quando, per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, non risulta iscritto alcun operatore economico;
 - b. quando nella categoria dei lavori oggetto di affidamento risulta iscritto un unico operatore economico e si ritiene necessario garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura;

c. quando per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, nessuno degli operatori iscritti nell'Elenco, risulta disponibile alla realizzazione dei lavori nel termine e secondo le modalità della prestazione richiesta. Tale indisponibilità è attestata in apposita relazione resa dal responsabile del procedimento;

d. quando occorre procedere ad affidamenti diretti in favore di operatori non iscritti nell'Elenco Lavori, in ragione della particolare natura dei lavori ovvero del particolare livello di specializzazione richiesto. e. per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'articolo 163 .

6. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio e i documenti prodotti devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Qualora gli importi inerenti ai lavori analoghi eseguiti nell'ultimo decennio, siano espressi in altra valuta devono essere convertiti in Euro al cambio ufficiale alla data di stipula del relativo contratto.

7. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Bando si fa rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, vigente in materia

8. Eventuali rettifiche e/o integrazioni al presente Bando sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni valle del Cedrino.

9. Gli operatori economici interessati devono, pertanto, tenersi aggiornati consultando periodicamente il sito medesimo.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Silvia Esca .

Non verranno forniti chiarimenti telefonici .Tutte le richieste dovranno essere inoltrate all'interno del sistema oppure via pec al seguente indirizzo protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it"

Gli operatori economici che avevano già inoltrato istanza di iscrizione spontanea dovranno procedere all'aggiornamento dei propri dati e dichiarazioni ai sensi del presente bando.

Non verranno abilitati operatori che non procedano ad aggiornare le dichiarazioni in data successiva alla pubblicazione del presente bando.

L'istruttoria delle richieste di abilitazione verrà effettuata in relazione all'ordine di arrivo delle stesse.

**Il responsabile Centrale Unica di Committenza
Unione dei Comuni Valle del Cedrino
Ing. Silvia Esca**

